



Cod. H41/H17/P2
Cod. MP/ne

Circolare n. 58

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000485
Data: 08/05/2020

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Esami di Stato 2020.

Con riferimento all'epidemia da COVID-19 e a tutte le disposizioni emanate da Governo, Stato e Ministeri in questi ultimi mesi, finalizzate a fronteggiare tale l'emergenza, il Ministro dell'università e della Ricerca ha emanato gli allegati provvedimenti relativi all'esame di Stato 2020.

A) Con il DM n.38 del 24.04.2020:

- 1) Vengono traslate le date della I sessione degli esami di Stato:
 - la prima sessione degli esami di Stato per la professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore è differita dal 16 giugno al 16 luglio 2020;
 - la prima sessione degli esami di Stato per la professione di Architetto Iunior e Pianificatore Iunior è differita dal 22 giugno al 24 luglio 2020;
- 2) viene differito il termine per la presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato dal 22 maggio al 22 giugno 2020 e vi potranno partecipare coloro che avranno conseguito il titolo accademico, per l'accesso all'esame, entro la data prevista per l'esame;
- 3) in deroga alle disposizioni normative vigenti, viene stabilito che la nomina dei Commissari degli esami di Stato avverrà con decreto rettorale di ateneo, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento;
- 4) viene sancito che le attività strutturate di tirocinio professionale svolte ai sensi degli artt. 17.5 e 18.4 del DPR. 328/2001, attivato sulla base di apposite convenzioni tra ordini territoriali e Università, possono essere espletate in modalità a distanza; in particolare, viene specificato che andranno perseguiti gli obiettivi e le finalità previsti negli eventuali accordi stipulati dagli ordini professionali e comunque nel rispetto di quanto previsto nel DM n. 1135 dell'11 dicembre 2019, recante "*linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo*", che per comodità si allega.





B) Con il DM n.57 del 29.04.2020:

1) In deroga alle disposizioni normative vigenti, l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior è costituito, per la prima sessione dell'anno 2020, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza;

2) viene specificato che per la prima sessione dell'anno 2020, gli atenei garantiscano che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale, rinviando, per tutto quanto non espressamente disciplinato, alle ordinanze ministeriali n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, nel DPR n. 328/2001 nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato.

Con i migliori saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Università, Tirocini ed Esami di Stato
(arch. Paolo Malara)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All. c.s.:



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;

VISTO, in particolare, l'articolo 55-bis della citata direttiva 2005/36/CE, ai sensi del quale *“se l'accesso a una professione regolamentata nello Stato membro di origine è subordinata al compimento di un tirocinio professionale, l'autorità competente dello Stato membro di origine, al momento di prendere in esame una richiesta di autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, riconosce i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida pubblicate di cui al paragrafo 2, e tiene conto dei tirocini professionali svolti in un paese terzo”* e *“le autorità competenti pubblicano le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale”*;

TENUTO CONTO della citata direttiva 2013/55/UE nella parte in cui prevede che *“Il riconoscimento di un tirocinio professionale completato in un altro Stato membro dovrebbe fondarsi su una chiara descrizione scritta degli obiettivi di apprendimento e delle mansioni affidate, stabilite dal supervisore del tirocinante nello Stato membro ospitante. I tirocini professionali effettuati nei paesi terzi dovrebbero essere tenuti in considerazione dagli Stati membri in sede di esame di una domanda di accesso a una professione regolamentata”*;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, e, in particolare, l'articolo 17-bis, che prevede che il *“Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio professionale è inserito nel corso di studio universitario o post-universitario, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale”*, mentre per tutte le altre professioni *“le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dalle autorità incaricate di fissare i criteri e le modalità per lo svolgimento del tirocinio in Italia sui rispettivi siti istituzionali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*;

VISTO altresì il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e in particolare l'art. 6 in materia di tirocini per l'accesso alle professioni;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71, di attuazione della direttiva (UE) 2016/801 dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TENUTO CONTO delle Convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, e pubblicate sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

TENUTO CONTO altresì che le Università italiane riconoscono già percorsi professionali curriculari, sulla base delle Convenzioni internazionali autonomamente stipulate;

RITENUTO che il tirocinio professionale svolto all'estero deve costituire un'esperienza formativa interculturale teorico-pratica di qualità, che consenta di implementare le competenze e conoscenze acquisite nel percorso di studi svolto in Italia e avere come obiettivo principale quello di favorire l'acquisizione e l'impiego di conoscenze, competenze e qualifiche necessarie ad agevolare lo sviluppo individuale, l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo e internazionale, incrementando l'attrattiva dell'istruzione, della formazione professionale, della mobilità degli individui e agevolando la mobilità dei lavoratori in formazione;

RAVVISATA, infine, la necessità che le presenti linee guida costituiscano uno schema di riferimento anche per le Autorità competenti tenute alla pubblicazione delle linee guida sui tirocini professionali ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Articolo 1

(Convenzioni quadro e accordi attuativi)

1. Le modalità di svolgimento e il percorso formativo dei tirocini professionali in uno Stato Membro devono essere specificamente individuati attraverso appositi accordi stipulati tra gli Atenei italiani e le istituzioni, le università o gli enti accreditati o riconosciuti sul territorio straniero, nonché eventuali ordini professionali esteri per le professioni che ne prevedano l'esistenza.
2. Gli accordi di cui al comma 1 tengono conto anche di quanto specificatamente previsto, laddove esistenti, dalle singole convenzioni quadro pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) e stipulate in Italia tra il M.I.U.R., il Ministero vigilante e il Presidente del Consiglio dell'Ordine professionale interessato.
3. Nell'ambito di professioni regolamentate, il principio del riconoscimento di un tirocinio curriculare professionalizzante già è riconosciuto ed effettuato in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 328/2001 e dal D.P.R. n. 137/2012 ed è subordinato alla stipula di convenzioni quadro siglate tra il M.I.U.R. e i diversi ordini professionali, dove sono stabiliti i requisiti minimi in ore o Crediti formativi Universitari (CFU), affinché il percorso formativo sia idoneo al conseguimento della laurea.
4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi ed esclusivamente in presenza, presso enti o professionisti di altri Stati Membri con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione.
5. Gli accordi attuativi di cui al comma 1, siglati dalle singole università con gli ordini professionali, prevedono la redazione *ex ante* di un progetto formativo sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dall'Università o Dipartimento interessati, che comprende obiettivi, tipologie di attività prevalenti, nonché le modalità di valutazione finale.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

6. I suddetti accordi dovranno altresì espressamente individuare la durata minima dei singoli tirocini, tenendo a tal fine in debita considerazione, laddove possibile, la durata minima prevista per i corrispondenti tirocini professionali svolti in Italia, recependo i criteri delle presenti linee guida nazionali.

Articolo 2

(Organizzazione e contenuti del tirocinio)

1. Le istituzioni, le università o gli enti accreditati sul territorio dello Stato Membro ospitante debbono provvedere a fornire al tirocinante la descrizione chiara degli obiettivi, dei contenuti e della durata del periodo di formazione ivi svolto; tenere in considerazione i bisogni formativi del tirocinante alla luce del background formativo e professionale, della preparazione individuale, linguistica e culturale; provvedere alla validazione delle competenze acquisite e la valutazione dei risultati ottenuti nel quadro dello specifico settore professionale; provvedere ove possibile al supporto logistico e organizzativo per la frequenza del tirocinio da parte del singolo partecipante.

2. Gli accordi di cui all'art. 1, comma 1, recependo le presenti linee guida nazionali, dovranno disciplinare le modalità di organizzazione del tirocinio e di accoglienza del tirocinante, anche in relazione alle eventuali necessità di vitto, alloggio e trasporti locali, nonché di organizzazione di eventuali corsi di formazione per l'apprendimento della lingua.

3. Ai suddetti accordi dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo del progetto formativo per ciascun tirocinio contenente: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; il nominativo del tutor e del responsabile dell'organismo ospitante; gli estremi identificativi delle garanzie assicurative (ad esempio per gli infortuni sul lavoro o responsabilità civile verso terzi); la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; la professione di riferimento. L'organismo ospitante deve provvedere al monitoraggio pedagogico dei singoli partecipanti, attraverso forme di “*tutoring*” e “*mentoring*” in collaborazione con l'istituzione di invio.

Articolo 3

(Doveri del tirocinante)

1. Il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

(Compiti del supervisore)

1. Il supervisore o *tutor* è il responsabile didattico-organizzativo delle attività formativo-professionali.
2. Il supervisore o *tutor* deve possedere adeguate competenze professionali ed essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 137/2012, nonché degli altri corrispondenti requisiti minimi eventualmente richiesti ai supervisori o *tutor* che svolgono analoghe attività per i tirocini professionali svolti in Italia ai sensi delle normative vigenti in tema di requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio e delle sedi universitarie.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. Le responsabilità del supervisore o *tutor* riguardano sia l'ambito pedagogico, sia quello organizzativo. Il supervisore o *tutor* deve, in generale, creare le condizioni per la realizzazione di tirocini di qualità. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio il supervisore o *tutor* dovrà:

- a) definire tutti gli aspetti operativi, come l'orario di svolgimento del tirocinio e le sue modalità organizzative, valutando l'apprendimento, l'impegno e la professionalità del tirocinante;
- b) sostenere il tirocinante, nel suo percorso di sviluppo professionale e personale, mantenendo con il tirocinante un contatto diretto e personale;
- c) collaborare col responsabile dell'organismo ospitante ai fini dell'organizzazione dei tirocini e nella progettazione e conduzione dei laboratori professionali;
- d) rendere edotto il tirocinante sulle regole che disciplinano l'organizzazione interna dell'organismo ospitante (quali, ad esempio, orari e controllo presenza, accesso ai locali e utilizzo delle strumentazioni necessarie) e sulle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) promuovere l'acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la necessaria assistenza e formazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri lavoratori o professionisti del settore;
- f) garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo;
- g) predisporre, tenere ed aggiornare idonea documentazione attestante i dati relativi allo svolgimento del tirocinio.

4. I Consigli dei Collegi territoriali degli ordini comunicano all'Università o al Dipartimento presso cui è iscritto lo studente che svolge il praticantato professionale il nominativo del professionista ospitante, che svolge il ruolo di tutor professionista.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base di una attestazione apposta dal tutor professionista e dal tirocinante nonché, quando previsto, dal tutor accademico, validata dal Consiglio del Collegio territoriale competente per territorio, al quale altresì compete la verifica dell'effettivo svolgimento del praticantato.

Articolo 5

(Programmi di scambio universitario internazionale)

1. Al fine di seguire eventuali programmi di scambio universitario internazionale, il tirocinante può svolgere periodi di tirocini all'estero e autorizzati dall'Università. Tali periodi di formazione pratica, svolti interamente in presenza, saranno riconosciuti e potranno validamente integrare la durata del tirocinio seguito in Italia se svolti in conformità alle linee guida dettate nel presente decreto. In particolare, il riconoscimento di un tirocinio professionale integrato o completato in un Stato estero può avvenire solo esclusivamente previa analisi e positiva valutazione, da parte delle autorità competenti, del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dell'avvenuto espletamento delle mansioni affidate, previamente stabilite in accordo con il supervisore del tirocinante nello Stato ospitante.

2. I tirocini professionali effettuati nei paesi terzi sono tenuti in considerazione dagli Stati membri in sede di esame di una domanda di accesso a una professione regolamentata purché siano stati previamente e positivamente valutati come idonei dalle rispettive autorità competenti, in collaborazione con il supervisore del tirocinante, in relazione ai sopracitati obiettivi da raggiungere e alle mansioni da espletare.

3. Gli obiettivi da raggiungere e le mansioni da espletare sono individuati dalle Autorità competenti in relazione alle singole specifiche professioni tenendo conto di quanto previsto dalle convenzioni quadro di cui all'articolo 1, comma 2.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Le Università interessate, in collaborazione con gli ordini professionali ove esistenti, avranno cura di stipulare programmi di scambio universitario internazionale finalizzati a consentire lo svolgimento dei tirocini professionali all'estero con Istituzioni straniere che siano riconosciute o accreditate nel paese ospitante e che, comunque, garantiscano l'erogazione di elevati livelli di formazione e qualificazione professionale nonché i più alti standard qualitativi in termini di organizzazione, igiene, sicurezza sul lavoro, assistenza e collaborazione nei confronti del tirocinante affinché quest'ultimo sia posto nelle condizioni di svolgere il periodo di formazione pratico valutativo all'estero con modalità analoghe a quelle erogate, garantite e fornite in Italia.
5. Il tirocinio curricolare internazionale svolto dagli studenti, all'interno di percorsi formativi universitari, è riconosciuto come credito formativo idoneo per ottenere il titolo di studio finale.
6. I tirocini universitari formativi e di orientamento, quando di contenuto professionalizzante, sono idonei ad assolvere in modo equivalente al periodo semestrale di tirocinio professionale extracurricolare ordinistico richiesto per l'accesso agli albi professionali.
7. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università integra lo svolgimento del tirocinio equivalente.
8. L'attuazione e la verifica di ciascuna convenzione attuativa è demandata ad un "Comitato di Garanti" composto da 4 membri, designati in numero di 2 per parte e presieduto da uno dei due componenti indicati dall'Università; di norma i membri del "Comitato dei Garanti" sono designati dalle parti nei 30 giorni successivi alla sottoscrizione della convenzione attuativa.

F.to
Il Ministro
On.le Prof. Lorenzo Fioramonti



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *"al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica"*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

TENUTO CONTO altresì delle ulteriori disposizioni normative applicabili alle professioni non regolamentate dal suddetto D.P.R. n. 328/2001 e, in particolare, relative alle professioni di cui alle OO.MM. n. 1193 e 1194 del 28 dicembre 2019;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1193 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo Alimentare;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1194 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1195 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Attuario e Attuario Junior, Chimico e Chimico Junior, Ingegnere e Ingegnere Junior, Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore e Architetto Junior e Pianificatore Junior, Biologo e Biologo Junior, Geologo e Geologo Junior, Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche, psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, Dottore agronomo e Dottore forestale, agronomo e forestale Junior, Biotecnologo agrario, Assistente sociale specialista e Assistente sociale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare, l'art. 101;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.P.C.M. 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”* e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, a tenore del quale:

“1. [...] con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...] l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale”.

RITENUTO di dare attuazione, mediante il presente decreto, a quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legge n. 22 del 2020;

TENUTO CONTO dell'immediata esigenza di differire, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, la data della prima sessione degli esami di Stato, al fine di consentire agli Atenei di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'espletamento delle prove;

RAVVISATA altresì la necessità di consentire l'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle OO.MM. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, ai candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;

TENUTO CONTO delle difficoltà rappresentate da taluni atenei ed ordini professionali nel proporre i nominativi, mediante inserimento nell'apposita banca dati ministeriale, di docenti e professionisti tra i quali il M.U.R. provvede ad individuare i componenti delle commissioni d'esame;

DECRETA

Articolo 1

Differimento termini prima sessione degli esami di Stato

1. A causa dell'emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del COVID-19, la data della prima sessione degli esami di Stato di cui alle ordinanze ministeriali del 28 dicembre 2019, nn. 1193, 1194 e 1195, in premessa citate, è differita dal 16 giugno al 16 luglio 2020 e per le sezioni B degli Albi è differita dal 22 giugno al 24 luglio 2020. Conseguentemente, il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla anzidetta prima sessione d'esame, previsto dalle richiamate ordinanze del 28 dicembre 2019, è differito dal 22 maggio al 22 giugno 2020.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. Alla predetta sessione possono partecipare i candidati che conseguono il titolo accademico, previsto per l'accesso all'esame, entro la data della prova di cui al comma 1.
3. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno ancora completato il necessario tirocinio, ma lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella medesima domanda che si impegnano a produrre l'attestato di compiuta pratica professionale prima dello svolgimento degli esami.

Articolo 2

Costituzione delle commissioni d'esame

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni d'esame.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alla prima sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle ordinanze del 28 dicembre 2019 indicate in premessa.

Articolo 3

Tirocinio professionale

1. Le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l'abilitazione all'esercizio della singola professione, all'interno del percorso di studio o successivamente ad esso, possono essere espletate in modalità a distanza.
2. Il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l'esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal d.m. n. 1135 dell'11 dicembre 2019 recante le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Nelle more della ridefinizione delle modalità di organizzazione e svolgimento degli esami di Stato di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, con riferimento alla prima sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle ordinanze n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019 si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle predette ordinanze ministeriali, nel d.P.R. n. 328/2001, nonché alle ulteriori disposizioni vigenti in relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal suddetto d.P.R.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1193 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo Alimentare;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1194 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1195 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Attuario e Attuario Iunior, Chimico e Chimico Iunior, Ingegnere e Ingegnere Iunior, Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore e Architetto Iunior e Pianificatore Iunior, Biologo e Biologo Iunior, Geologo e Geologo Iunior, Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche, psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, Dottore agronomo e Dottore forestale, agronomo e forestale Iunior, Biotecnologo agrario, Assistente sociale specialista e Assistente sociale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

TENUTO CONTO altresì delle ulteriori disposizioni normative applicabili alle professioni non regolamentate dal suddetto d.P.R. n. 328/2001 e, in particolare, relative alle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193 e 1194 del 28 dicembre 2019;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTI i dd.P.C.M. 10 aprile e 26 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e in particolare l'art. 101;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*” e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, secondo cui:

“1. [...] con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...] l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.”;

RITENUTO di dare attuazione, mediante il presente decreto, a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, d.l. n. 22/2020 cit., in particolare con riguardo all'organizzazione e alle modalità di svolgimento della prima sessione degli esami di Stato dell'anno 2020 di tutte le predette professioni;

RAVVISATA altresì la necessità di consentire lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, anche in costanza dell'emergenza *epidemiologica da COVID-19*, nonché l'eventuale conclusione della seconda sessione 2019 ancora in corso;

VISTI i pareri favorevoli del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), dell'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) e della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani (FNOVI), trasmessi in data 20 aprile 2020;

VISTI, altresì, i pareri favorevoli della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), dell'Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Nazionale, e del Consiglio Nazionale Attuari, trasmessi in data 21 aprile 2020;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTI i pareri favorevoli del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e dell'Ordine degli Psicologi – Consiglio Nazionale, trasmessi in data 22 aprile 2020;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Nazionale degli Ingegneri trasmesso in data 23 aprile 2020;

VISTO, infine, il parere favorevole del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari trasmesso in data 27 aprile 2020;

DECRETA :

Art. 1

Esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, è costituito, per la prima sessione dell'anno 2020, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.
2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Con riferimento alla prima sessione dell'anno 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1, si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle ordinanze ministeriali n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, nel D.P.R. n. 328/2001 nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 non disciplinate dal suddetto regolamento.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi

Firmato digitalmente da
MANFREDI GAETANO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E
RICERCA